

(N. 2361)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1952

---

Autorizzazione alla spesa di lire 43.120.000 per la costruzione in Roma di un'auto-  
rimessa e di una officina meccanica per la custodia e riparazione degli auto-  
veicoli in dotazione alla Guardia di finanza.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Per poter convenientemente provvedere, in Roma, alla custodia ed alla riparazione degli automezzi in dotazione alla Guardia di finanza, la quale, all'uopo, non dispone alla stessa sede di locali sufficienti ed opportunamente attrezzati, si rende necessaria la costruzione di una autorimessa e di una officina meccanica con la quale verranno eliminati gli inconvenienti finora determinati dal parcheggio degli automezzi all'aperto — che ne riduce l'efficacia e la conservazione — e dal ricorso all'industria privata per le riparazioni le cui notevoli spese incidono sensibilmente sui fondi stanziati in bilancio per il servizio auto-moto-ciclistico.

L'attuazione del progetto della costruzione, già approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, richiede una spesa di lire 43.120.000 che in mancanza di specifici capitoli di bilancio potrebbe gravare sul capitolo relativo al servizio auto-moto-ciclistico della Guardia di finanza (capitolo 84 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1951-1952).

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale si autorizza la predetta spesa e si dispone che la somma prevista per la costruzione di che trattasi venga prelevata dai fondi iscritti al capitolo 84.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 43.120.000 per la costruzione, in Roma, di un'autorimessa e di una officina meccanica per la custodia e riparazione degli autoveicoli in dotazione alla Guardia di finanza.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si farà fronte mediante riduzione dei fondi iscritti al capitolo 84 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1951-1952.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor-  
tare, con proprio decreto, le variazioni di bilan-  
cio occorrenti per l'attuazione della presente  
legge.